

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 7 ottobre 2021

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo)
- Mooney S.p.A.

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISASCAT-CISL, FISAC/CGIL, FILCAMS-CGIL, UILCA, UILTUCS, UNISIN

premesso che

- il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, rafforzando il posizionamento strategico sul mercato dei pagamenti, dei prodotti/servizi transazionali e finanziari di prossimità per ampliare la base dei clienti small business e la crescita dei ricavi della Banca dei Territori;
- il Gruppo ISP e Mooney Group S.p.A (già Sisal Group) intendono sviluppare la collaborazione avviata nel 2019, che ha consentito di offrire servizi di pagamento e transazionali in oltre 50 mila esercizi distribuiti sull'intero territorio nazionale e nei quali transitano annualmente circa 30 milioni di clienti, con conseguente ulteriore passaggio di prodotti e servizi non trasferiti per effetto della precedente operazione societaria;
- si prevede pertanto che entro la fine del 2021 sarà dato corso ad un nuovo trasferimento di ramo d'azienda, complessivamente composto da 6 persone, da Banca 5[®] a Mooney S.p.A. (ex SisalPay S.p.A. di seguito Mooney) società controllata da Mooney Group;
- il Gruppo ISP e Mooney con lettera del 17 settembre 2021 - che qui si dà per integralmente richiamata - hanno provveduto a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria;
- tenuto conto del quadro economico e di Settore le OOSS hanno confermato la non condivisione di operazioni che comportino l'uscita dal Settore e/o dai Gruppi di attività e persone, avviando comunque l'esame congiunto relativo all'operazione lo scorso 21 settembre ed il confronto è proseguito al fine di ricercare migliori soluzioni rispetto all'applicazione dell'art. 2112 c.c. nell'incontro del 23 settembre ed in data odierna;

si conviene quanto segue

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA

- a) a far tempo dalla data di efficacia giuridica del trasferimento il rapporto di lavoro del personale dipendente di Banca 5[®] (di seguito personale trasferito) proseguirà senza soluzione di continuità in Mooney ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- b) al personale trasferito troverà applicazione:
 - i) la disciplina contrattuale collettiva nazionale del Credito - applicata presso Banca 5[®] e Mooney all'atto del passaggio - tempo per tempo vigente;
 - ii) gli accordi di secondo livello e la normativa applicati da Mooney al proprio personale destinatario del suddetto CCNL del credito, con le specifiche riportate di seguito.
Il contratto di secondo livello vigente presso Mooney continuerà ad essere applicato fino al 31 marzo 2022, ovvero fino al termine che Mooney e le rispettive OO.SS. individueranno utile per addivenire al rinnovo della medesima.

Mooney conferma inoltre che la gestione del personale trasferito avverrà tenendo conto della professionalità acquisita, con valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, garantendo pari opportunità di sviluppo professionale nell'ambito delle società di inserimento;

- c) in materia di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il Personale proveniente da Banca 5[®] beneficerà della copertura sanitaria offerta da Unisalute al personale di Mooney con contribuzione a carico del datore di lavoro equivalente a quella prevista per il 2021 per ciascun dipendente iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP;
- d) in materia di previdenza complementare le Parti, stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2022, al Personale trasferito sarà data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione PREVIBANK secondo le previsioni contenute nell'Accordo di Adesione 15 dicembre 2020. A fronte dell'iscrizione a detto Fondo Pensione - con adesione da perfezionarsi entro il 30 giugno 2022 ed effetto dal 1° gennaio 2022 - il suddetto Personale conserverà la prevista contribuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, lettera B. del Verbale di Accordo 3 maggio 2017 e confermato dall'art. 2 lettera d. del verbale di Accordo 12 dicembre 2019.
Sarà inoltre consentito il trasferimento a detto Fondo Pensione della posizione già eventualmente in essere anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge sarà comunque consentita la possibilità di mantenere la posizione di previdenza complementare eventualmente in essere ovvero di trasferirla ad altri Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico Azienda.
Il cosiddetto TFR "inoptato", ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs 252/2005, sarà versato al citato Fondo Pensioni PREVIBANK ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge anche in tema di trasferimento della posizione individuale;
- e) a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione societaria e per una durata pari a sette anni, il personale trasferito è destinatario delle medesime tutele contenute nell'Accordo 20 maggio 2020;
- f) nei confronti del personale trasferito è mantenuto lo status di Socio Ordinario dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo ISP (ALI) sino al 31 dicembre 2021, alle condizioni di contribuzione datoriale ed individuale previste;

- g) al personale trasferito sono conservate fino alla scadenza le condizioni agevolate previste per il personale del Gruppo ISP, concesse entro il 31 dicembre 2021;
- h) ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi, nei confronti del personale trasferito sarà riconosciuto alla scadenza prevista il Premio Variabile di Risultato relativamente all'intero anno 2021;
- i) il personale trasferito che ha aderito al piano LECOIP 2.0 di cui all'Accordo 4 maggio 2018 conserverà anche oltre la data di efficacia giuridica la suddetta adesione con il conseguente riconoscimento dell'intera posizione individuale spettante fino al termine del Piano di Incentivazione, salvo che risolva a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro trovando applicazione, in tal caso, la disciplina ordinaria del Piano;
- l) per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ex art. 100 CCNL 31 marzo 2015 (come rinnovato con l'Accordo 19 dicembre 2019) relative al personale trasferito, Mooney subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Banca 5[®] fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- m) il personale trasferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Mooney il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica, alle stesse condizioni pattuite.

*** **

Le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti all'operazione societaria oggetto del presente Verbale di Accordo si danno atto di aver così definito e concluso le relative procedure di Legge e di contratto.

*** **

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

Mooney S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FISASCAT-CISL

FILCAMS-CGIL

UILCA

UILTUCS

UNISIN

Accordo sottoscritto digitalmente